



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÉ DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **TREVISO**

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 144/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/03/2018 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHIARELLI	PIERLUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	DAL ZOTTO	GINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LA GRECA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
144/01/2018

PRONUNCIATA IL:
21/03/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
11/04/2018

Il Segretario

Diego Trevisan

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 144/2017
depositato il 30/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01T104244/2016-PROT. 2842
IRPEF-ADD.REG. 2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01T104244/2016-PROT. 2842
IRPEF-ADD.COM. 2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01T104244/2016-PROT. 2842
IRPEF-ALTRO 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, N. 10 31100 TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

DE MARCHIS DOTT. MARCO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

GASPARINI BERLINGIERI DOTT. GUIDO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

LEONETTI AVV. MASSIMILIANO



(segue)

STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

- sul ricorso n. 146/2017
depositato il 30/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01TI04234/2016-PROT. 2837
IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01TI04234/2016-PROT. 2837
IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01TI04234/2016-PROT. 2837
IRPEF-ALTRO 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, N.10 31100 TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

DE MARCHIS DOTT. MARCO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

GASPARINI BERLINGIERI DOTT. GUIDO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

LEONETTI AVV. MASSIMILIANO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

- sul ricorso n. 147/2017
depositato il 30/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X05TI04249/2016-PROT. 2844
IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X05TI04249/2016-PROT. 2844
IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X05TI04249/2016-PROT. 2844
IRPEF-ALTRO 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, 10 31100 TREVISO

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 144/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/03/2018 ore 15:00



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 144/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/03/2018 ore 15:00

difeso da:


DE MARCHIS DOTT. MARCO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

GASPARINI BERLINGIERI DOTT. GUIDO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE

difeso da:

LEONETTI AVV. MASSIMILIANO
STUDIO GBA
VIALE ANCONA 22 - MESTRE - 30172 VENEZIA VE



R.G.R. 144/2017 - 146/2017 - 147/2017

QUAGGIOTTO MARIA LUISA - CANDIOTTO GALDINO- CANDIOTTO ANTONELLA

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI TREVISO

Ricorsi avverso avvisi di accertamento n. T6X01TI04244/2016 n. T6X01TI04234/2016 e n. T6X05TI04249/2016, emessi in data 12.01.2017, rispettivamente nei confronti della socia, quota 21%, sig.ra Quaggiotto Maria Luisa (*coniuge di CandiOTTO Galdino*); del socio, quota 49%, sig.

della socia, quota 21%, sig.ra (figlia di e) della società " S.r.L. C.F. ") per imposte IRPEF, Addizionali, Interessi, Sanzioni e Diritti di notifica dell'importo rispettivamente di € 228.490,08, € 234.407,09, e € 234.497,26 relativamente all'anno d'imposta 2012.

Gli atti impositivi sono stati proceduti dalle notifiche alle parti di apposite richieste di chiarimenti in riferimento alle contestazioni sollevate ai ricorrenti di avere eseguito una serie di negozi collegati che integravano la fattispecie elusiva del c.d. **Cash Out Leveraged**. Operazioni di seguito elencate:

. **in data 27.10.2010**, veniva redatta dal dott.ssa una perizia giurata di stima di rivalutazione del patrimonio netto della società " S.r.L." (società, come anticipato, interamente partecipata dalla famiglia CandiOTTO) così come autorizzato dall'art. 2, comma 229 della legge 23.12.2009, n. 191 che aveva riaperto i termini di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. n. 282/2002 in materia di rivalutazione dei beni di impresa;

. **in data 02.11.2010**, ciascun socio provvedeva a versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva del 4% per la rivalutazione della rispettiva quota di partecipazione posseduta nella suddetta società;

. **in data 03.11.2011** la famiglia CandiOTTO (ossia il marito, la moglie e la figlia), costituivano la società " S.r.L.", di cui i tre soci sottoscrivevano una quota di capitale sociale percentualmente identica a quella detenuta nella società " S.r.L.";

. **in data 22.12.2011**, con scrittura privata autenticata dal notaio dott. di , i tre componenti della famiglia cedevano, rispettivamente, alla società " S.r.L." una quota pari al 3% del capitale sociale da ciascuno detenuto nella società " S.r.L.", per un totale del 9% del capitale di quest'ultima società, per un prezzo complessivo pari a € 2.181.600,00 (€ 727.200,00 riconosciuti ad ognuno dei tre soci);

. **in data 26.11.2012**, la famiglia nei tre componenti, in qualità di soci totalitari della " S.r.L." hanno deliberato l'aumento del capitale sociale della prefata società che veniva dagli stessi sottoscritta con la cessione delle rimanenti quote in loro possesso della " S.r.L." (il residuo 91%), risultando di fatto che la "Mangh S.r.L." diveniva la detentrica del 100% della " S.r.L.";

. **in data 28.11.2012** l'assemblea dei soci della " S.r.L." deliberava di distribuire all'unico socio " S.r.L." un dividendo pari a € 2.300.000,00 (esenti per il 95% da imposte, ai sensi dell'art. 89 T.U.I.R, ndr), attingendo tale somma dalla riserva straordinaria, ammontante a € 21.537.462,00;

. **in data 29.11.2012**, la " S.r.L." disponeva il pagamento dei suddetti dividendi alla " S.r.L." regolando, così, il prezzo della compravendita delle quote societarie della " S.r.L." in favore dei tre membri della famiglia CandiOTTO pari a € 727.200,00 ciascuno.

L'Ufficio ha ritenuto suddette operazioni prive di qualsiasi validità economica, ma

poste i essere al solo scopo di permettere la distribuzione di utili (**con una operazione abusiva/elusiva c.d Cash Out Leveragede**), provenienti dalla società operativa " S.r.L.", veicolati a mezzo la sua controllante " S.r.L." sotto forma di dividendi (**detassati del 95% ex art. 89 TUIR**).

Da qui l'Ufficio ha emesso i tre avvisi di accertamento recuperando a tassazione IRPEF e ADD.LI (in ciascun atto) un maggiore reddito pari a € 361.564,00 (il 49,72% dell'importo di € 2.181.600,00).

I procedimenti di istanza di adesione hanno avuto esito negativo.

Le parti impugnano gli avvisi di accertamento:

1. Illegittimità per mancata instaurazione del contraddittorio con la società " S.r.L.": violazione dell'art. 10 bis L. 212/2000;
2. Illegittimità per intervenuta decadenza dal potere accertativo: tutto deriva dalla rivalutazione attuata dalla società società " S.r.L.", avvenuta nell'anno d'imposta 2010 e, pertanto, i termini di decadenza sono anno 2016;
3. infondatezza per mancanza dell'onere probatorio in carico all'A.F.;
4. infondatezza per mancanza di elementi comprovanti l'elusione di cui all'art. 10 bis L. 212/2000;
5. infondatezza per esistenza di duplice ragione extra fiscale: fondamentalmente la scelta da parte dei contribuenti di porre in essere l'operazione con il minore carico fiscale lecito;
6. Illegittimità per errata applicazione delle sanzioni;
7. Illegittimità per difetto di sottoscrizione-

Chiede in via principale l'annullamento totale o parziale degli atti impugnati con condanna dell'A.F. al pagamento delle spese di giudizio.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, esaminati i fatti suddetti, rilevava che le operazioni di costituzione della " S.r.L.", della cessione a quest'ultima, dapprima, del 9% delle quote di partecipazione della " S.r.L." e del successivo conferimento del restante 91% del capitale sociale della " S.r.L." da parte dei sig.ri

(con sostanziale invarianza delle compagini sociali delle due società e delle delle relative percentuali di partecipazione rispettivamente possedute dai tre membri della famiglia Candiotta) non presentavano alcuna finalità economica validamente riconosciuta dal nostro ordinamento quanto invece una unica evidente **finalità elusiva**: trasformare gli utili "in pancia" della " S.r.L.", che normalmente avrebbero dato luogo a dividendi imponibili ai sensi dell'art. 47 TUIR, in debiti verso soci da estinguere mediante versamenti fiscalmente irrilevanti; ribadendo, poi, su ogni rilievo sollevato dalla parte ricorrente e sottolineando che, circa il punto 2 -*scadenza del potere accertativo*- (il reddito sottratto a imposizione -collegato alle diverse operazioni sopra elencate- si è realizzato nell'anno d'imposta 2012), il termine di decadenza invocato dalla parte ricorrente non esiste; chiede il rigetto dei ricorsi riuniti con vittoria delle spese, diritti ed onorari.

O S S E R V A

Vista la connessione oggettiva la Commissione dispone la riunificazione dei ricorsi.

La Commissione dopo l'audizione delle parti (il dibattito avviene pubblica udienza) e, dopo, attento esame della documentazione allegata ai ricorsi e, quindi, allo stato degli atti, ritiene gli atti stessi degni di accoglimento.

Ritenuta assorbita e, quindi, superata ogni altra istanza ed eccezione sollevate

nei ricorsi dei ricorrenti e nelle controdeduzioni depositate dall'Ufficio e allegate agli atti, la Commissione intende soffermarsi sul punto che si può riassumere *"le operazioni eseguite, messe in relazione con le posizioni fiscali degli stessi soci, hanno consentito di rilevare la presenza di operazioni societarie inquadrabili in una fattispecie elusiva, riconducibile agli schemi di arbitraggio fiscale, finalizzate ad ottenere la sostanziale detassazione, in capo ai soggetti persone fisiche, dei dividendi distribuiti da società di capitali. Infatti, a seguito dell'attività istruttoria posta in essere, è emerso che le persone fisiche sopra individuate, poste all'apice della struttura societaria, hanno percepito ingenti somme di denaro non tassate corrispondenti a un flusso reddituale generatosi nell'ambito delle società del gruppo. In buona sostanza è stata posta in essere una fattispecie elusa, inquadrabile nello schema delle operazioni denominate **"leveraged cash out"**, per realizzare un arbitraggio fiscale tra il regime di tassazione dei dividendi, di cui all'art. 47 del TUIR, e quello della cessione delle partecipazioni, sottoposto a una tassazione sostitutiva agevolata"*.

Circa questo punto la Commissione osserva che l'operazione **"leveraged cash out"** si realizza quando i soci di una società di capitali ricca di utili vendono le quote della medesima, dopo averle rivalutate ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448/2001 pagando l'imposta del 4% o del 2% a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o no, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume quindi il ruolo di holding del gruppo.

In buona sostanza, la nuova holding acquisisce le quote indebitandosi presso i soci della vecchia società.

Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontati un regime impositivo particolarmente oneroso, mentre, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

L'Agenzia contesta, negli atti impugnati, che l'operazione di **creazione** di una **holding**, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante **conferimento** e **non** mediante cessione di quote societarie.

Il Collegio non condivide l'operato dell'Ufficio in quanto **non** è possibile fare delle **generalizzazioni** e qualificare l'operazione che usa la cessione come **elusiva tout court** rispetto al conferimento.

La costituzione della **holding** può avere valide ragioni che devono essere attentamente valutate dall'Amministrazione Finanziaria: si pensi al caso di passaggio generazionale, come potrebbe essere il caso di specie, la cessione del controllo ai figli tramite la vendita della nuova holding di famiglia **non** può essere considerato elusivo tutte le volte in cui l'operazione ha determinato, nella sostanza, il change of control.

In sostanza, ad avviso della Commissione, trattandosi di una norma antielusiva, l'eventuale vantaggio tributario può essere disconosciuto solamente in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma, quali l'assenza di valide ragioni economiche o l'illecito risparmio d'imposta.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio Giudicante, l'Ufficio, con l'emissione degli atti impugnati datati 12.01.2017, non ha tenuto in considerazione il radicale cambiamento societario avvenuto con l'atto di donazione e di usufrutto delle azioni stipulato nell'anno 2015. Infatti con dette operazioni la Sig.ra _____, figlia, ha assunto la maggioranza assoluta della "

S.r.L.", e, della _____ S.r.L." nella percentuale del 63%, mentre prima la sua quota posseduta nella _____ S.r.L." era del 24%. Viene, pertanto dimostrata (all'opposto di quanto si rileva negli avvisi di accertamento impugnati) la sostanziale variazione delle compagini sociali delle due società e delle relative

percentuali di partecipazione rispettivamente possedute dai tre membri della famiglia

Pertanto, visto il realizzarsi delle cessioni delle quote societarie, non si intravede l'intento elusivo e visto, poi, che il vantaggio tributario viene a consistere in **un differimento temporale di tassazione** (tassazione immediata in caso di distribuzione di utili; *tassazione rinviata, nel caso in esame, al momento della cessione*); si tratta, in sostanza, non di un aggiramento di norme o principi di ordinamento tributario-fiscale, ma di un'opzione di scelta concessa al contribuente dalle stesse norme vigenti nel campo giuridico-fiscale.

Il terzo comma dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 dice: <<Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni **extrafiscali**, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente>>.

In merito a tale esimente, si deve in primo luogo rilevare l'ampia portata della stessa: la norma fa infatti riferimento alla presenza di ragioni "**extrafiscali**". Ciò vuol dire che potrà trattarsi non soltanto di valide ragioni economiche, in senso stretto, ma anche di esigenze di diversa natura, come, finanziaria, strategica, commerciale, etica e forse persino personale. Importante è pure il riferimento all'ottimizzazione dell'assetto organizzativo strutturale e funzionale dell'impresa.

Per quanto suddetto, la Commissione, accoglie i ricorsi riuniti e viste le complesse problematiche, oggetto, nel tempo, di diverse disposizioni normative e divergenti pronunce giurisprudenziali, dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Treviso, 21 Marzo 2018

IL GIUDICE ESTENSORE

Dal Zotto Gino



IL PRESIDENTE

Chiarelli Pierluigi

